Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Città di Castelvetrano
Selinunte

Direzione VII – Urbanistica - Edilizia - Attività Produttive

U.O. – Edilizia privata, Edilizia cimiteriale, Lottizzazioni residenziali, Attività economiche ed agricole, Sportello Unico per le attività produttive e l'Edilizia (S.U.A.P.E.)

Determina SUAPE n° 47 del 22.05.2020

All'impresa ***Pecoraro Tendaggi s.r.l.***
C.da Terrenove n.373
91025 Marsala (TP)

OGGETTO: Provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi. - art.19, comma 3. L.241/90 e s.m.i.-

Il Responsabile del SUAPE

Vista la SCIA telematica presentata al protocollo SUAP al n.3482/SUPRO in data 24/04/2018 dal Sig. Pecoraro Riccardo, nato a [redacted] ed residente a [redacted] in qualità di Amministratore Unico della società Pecoraro Tendaggi s.r.l., per il subingresso in attività di commercio su aree pubbliche con posteggio fisso (post. 84) con sede attività a Castelvetrano in Piazza C. Montalto;
Visto che dall'istruttoria del procedimento di controllo avviato sulla base della SCIA presentata è stata rilevata la carenza dei sottoelencati requisiti e presupposti richiesti per lo svolgimento della sopraccitata attività:

- *Dichiarazione sostitutiva di stato di famiglia, ex art. 46 del DPR 445/2000, con codice fiscale di tutti i componenti relativo ai soggetti individuati nell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, estesa ai familiari conviventi di maggiore età;*

N.B. *in considerazione che codesta impresa risulta aver acquistato altro posto e presentata altra istanza di subingresso, prot. n.3490/Supro del 24/04/2018 (post.86), visto che l'art. 13, comma 5, della L.R. 18/95 pone il divieto di utilizzare più posteggi (ad esclusione delle società di persone - S.S.-S.N.C.-S.A.S.), si invita a comunicare la scelta del posteggio e la vendita del rimanente posteggio a pena la revoca d'ufficio d uno dei 2 posti acquistati.;*
Ritenuto non possibile concedere un termine per integrare o conformare detta attività alle normative vigenti in quanto:

- Già concesso con richiesta di conformazione attività prot.gen. n. 5813 del 31/01/2020;

Visto l'articolo 19 comma 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii. che prevede, in tali casi, l'emissione di un motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività;
Vista la Legge 241/90 e s.m.i.
Visto il DPR 380/2001 e s.m.i.
Vista la Legge 133/2008 e s.m.i.
Vista la Legge 122/2010 e s.m.i.
Visto il DPR 160/2010
Vista la L.R. 01.03.1999 n. 18;
Vista la L.R. 08.01.1996 n. 2;
Vista la Circolare Assessoriale 06.04.1996, Prot. n. 4754;
Visto il regolamento comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 13.04.2011;
Vista la determinazione del Sindaco n.21 del 30/04/2020 di nomina del responsabile di Direzione Organizzativa;

DISPONE

il divieto immediato di prosecuzione dell'attività e rimozione degli effetti prodotti dalla SCIA telematica presentata, protocollo SUAP in data 24/04/2018 n. 3482/SUPRO, dall'impresa in premessa indicata, per lo svolgimento dell'attività di SCIA subingresso in attività di commercio su aree pubbliche con posteggio fisso con sede attività a Castelvetrano in Piazza C. Montalto, per tutte le motivazioni indicate in premessa.

Il presente provvedimento, ai fine dell'adozione degli atti conseguenziali al presente, sarà trasmesso per quanto di competenza a:

- **Sindaco – Sede;**
- **Polizia Municipale – Sede;**
- **C.C.I.A.A. – Trapani.**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

L'<u>Ufficio Messi</u>, cui la presente è trasmessa, provvederà alla pubblicazione del presente atto.

Il presente provvedimento è definitivo e pertanto è impugnabile solo con ricorso giudiziale al T.A.R. entro 60 giorni o con ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni.-

Il Resp.le del Procedimento
F.to (G. Arimondi)

Il Responsabile della D.O.
F.to (Ing. Danilo La Rocca)

CITTÀ DI CASTELVETRANO
III SETTORE - UFFICIO TECNICO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)